

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO (CE) N. 471/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**
del 6 maggio 2009

relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016	L 266	1	30.9.2016
► <u>M2</u>	Regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione del 2 dicembre 2016	L 329	66	3.12.2016

▼B**REGOLAMENTO (CE) N. 471/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 6 maggio 2009****relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)***Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative agli scambi di beni con i paesi terzi («statistiche del commercio estero»).

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «merci»: tutti i beni mobili, compresa l'energia elettrica;
- b) «territorio statistico della Comunità»: il territorio doganale della Comunità come definito nel codice doganale, con l'aggiunta dell'isola di Heligoland al territorio della Repubblica federale di Germania;
- c) «autorità statistiche nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi preposti in ciascuno Stato membro alla produzione di statistiche del commercio estero;
- d) «autorità doganali»: le «autorità doganali» come definite nel codice doganale;
- e) «dichiarazione in dogana»: la «dichiarazione in dogana» come definita nel codice doganale;
- f) «decisione doganale»: qualsiasi atto ufficiale delle autorità doganali relativo alle dichiarazioni in dogana accettate, avente effetti giuridici per una o più persone.

*Articolo 3***Ambito di applicazione****▼M2**

1. Le statistiche del commercio estero registrano le importazioni e le esportazioni di merci.

Gli Stati membri registrano un'esportazione allorché le merci lasciano il territorio statistico della Comunità:

- a) nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (il «codice doganale dell'Unione»):
 - esportazione,
 - perfezionamento passivo;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

▼ M2

- b) in applicazione dell'articolo 258 del codice doganale dell'Unione;
- c) in applicazione dell'articolo 269, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione;
- d) in applicazione dell'articolo 270 del codice doganale dell'Unione per l'appuramento di un regime di perfezionamento attivo.

Gli Stati membri registrano un'importazione allorché le merci entrano nel territorio statistico della Comunità nel quadro di uno dei seguenti regimi doganali stabiliti nel codice doganale dell'Unione:

- a) immissione in libera pratica, compreso il regime di uso finale;
- b) perfezionamento attivo.

▼ M1

2. Per tenere conto delle modifiche del codice doganale e delle disposizioni discendenti da convenzioni internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 *bis*, per adattare l'elenco dei regimi doganali o delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.

▼ B

3. Per ragioni metodologiche, alcune merci o movimenti necessitano di disposizioni specifiche. Ciò riguarda gli impianti industriali, le navi e aeromobili, i prodotti del mare, le merci fornite a navi o aeromobili, gli invii scaglionati, le merci militari, le merci destinate a impianti in alto mare o provenienti da tali impianti, i veicoli spaziali, l'energia elettrica e il gas e i materiali di rifiuto («merci o movimenti specifici»).

▼ M1

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 *bis*, relativamente a merci e movimenti specifici e a disposizioni diverse o specifiche ad essi applicabili.

▼ B

4. Taluni movimenti o merci sono esclusi dalle statistiche del commercio estero per ragioni metodologiche. Ciò riguarda l'oro monetario e i mezzi di pagamento che costituiscono moneta legale; le merci destinate a un uso diplomatico o analogo; i movimenti di merci tra lo Stato membro importatore e lo Stato membro esportatore e le loro forze armate nazionali stazionate all'estero; determinate merci acquisite e cedute dalle forze armate straniere; le merci particolari che non sono oggetto di transazioni commerciali; i movimenti dei lanciatori di satelliti prima del lancio; le merci da riparare e dopo la riparazione; le merci destinate ad un'utilizzazione temporanea o dopo di essa; le merci usate come supporti di informazioni personalizzate o scaricate elettronicamente; e le dichiarazioni orali di merci alle autorità doganali sia di natura commerciale, purché non sia superata la soglia statistica di 1 000 EUR in valore o di 1 000 kg in massa netta, sia tutte le dichiarazioni orali di merci di natura non commerciale.

▼ M1

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 *bis*, relativamente all'esclusione di merci o movimenti dalle statistiche del commercio estero.

▼ M1

5. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

▼ B*Articolo 4***Fonte dei dati**

1. La fonte dei dati per le registrazioni in merito alle importazioni e alle esportazioni delle merci di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è costituita dalla dichiarazione in dogana, incluse eventuali modifiche o variazioni dei dati statistici in forza di decisioni adottate dall'amministrazione doganale con riguardo ad essa.

2. Qualora le ulteriori semplificazioni delle formalità e dei controlli doganali ai sensi dell'articolo 116 del codice doganale aggiornato comportino l'indisponibilità presso le autorità doganali delle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni, gli operatori economici che beneficiano della semplificazione forniscono i dati statistici di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fonti di dati diverse per la compilazione delle loro statistiche nazionali fino alla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio di dati con mezzi elettronici conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

4. Per le merci o i movimenti specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si possono utilizzare fonti di dati diverse dalla dichiarazione in dogana.

▼ M1

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 *bis*, relativamente alla raccolta dei dati di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

▼ B*Articolo 5***Dati statistici**

1. Dalle registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri ottengono la seguente serie di dati:

- a) il flusso commerciale (importazione, esportazione);
- b) il periodo di riferimento mensile;
- c) il valore statistico delle merci alla frontiera nazionale degli Stati membri importatori o esportatori;
- d) la quantità espressa in massa netta e in unità supplementare se indicata sulla dichiarazione in dogana;
- e) l'operatore, ossia l'importatore/destinatario all'importazione e l'esportatore/speditore all'esportazione;

▼B

- f) lo Stato membro importatore o esportatore, ossia lo Stato membro in cui è depositata la dichiarazione in dogana, se indicato sulla dichiarazione in dogana:
 - i) all'importazione, lo Stato membro di destinazione;
 - ii) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;
- g) i paesi associati, vale a dire:
 - i) all'importazione, il paese di origine e il paese di provenienza/spedizione;
 - ii) all'esportazione, l'ultimo paese di destinazione noto;
- h) le merci secondo la nomenclatura combinata costituita:
 - i) all'importazione, dal codice delle merci della sottovoce della TARIC;
 - ii) all'esportazione, dal codice delle merci della sottovoce della nomenclatura combinata;
- i) il codice del regime doganale da utilizzare per stabilire il regime statistico;
- j) la natura della transazione se indicata sulla dichiarazione in dogana;
- k) il trattamento preferenziale all'importazione, se concesso dalle autorità doganali;
- l) la valuta di fatturazione se indicata sulla dichiarazione in dogana;
- m) il modo di trasporto specificante:
 - i) il modo di trasporto alla frontiera;
 - ii) il modo di trasporto interno;
 - iii) il contenitore.

▼M1

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 *bis*, relativamente alle ulteriori specificazioni dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

2 *bis*. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti i codici da utilizzare e al relativo formato da utilizzare per i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

▼B

3. Se non altrimenti indicato e fatta salva la normativa doganale, i dati sono contenuti nella dichiarazione in dogana.

4. Per le «merci o movimenti specifici» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e per i dati forniti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, si possono richiedere serie limitate di dati.

▼M1

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 *bis*, relativamente a tali serie limitate di dati.

▼ M1

5. Nell'esercizio dei poteri delegati di cui ai paragrafi 2 e 4, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

▼ B*Articolo 6***Compilazione di statistiche del commercio estero**

1. Per ciascun periodo di riferimento mensile gli Stati membri compilano statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni di merci, espresse in termini di valore e di quantità secondo:

- a) il codice della merce;
- b) gli Stati membri importatori/esportatori;
- c) i paesi associati;
- d) il regime statistico;
- e) la natura della transazione;
- f) il trattamento preferenziale all'importazione;
- g) il modo di trasporto.

Le disposizioni di attuazione per la compilazione delle statistiche possono essere definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio secondo le caratteristiche delle imprese, in particolare l'attività economica dell'impresa conformemente alla sezione o al livello a due cifre della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE) e la classe di dimensione misurata in termini di numero di dipendenti.

Le statistiche sono compilate collegando i dati sulle caratteristiche delle imprese registrati conformemente al regolamento (CE) n. 177/2008 con i dati registrati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, sulle importazioni e sulle esportazioni. A tal fine, le autorità doganali nazionali comunicano alle autorità statistiche nazionali il numero di identificazione dei pertinenti operatori economici.

▼ M1

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti il collegamento tra i dati e tali statistiche da compilare.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Ogni due anni gli Stati membri compilano statistiche annuali del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione.

Gli Stati membri compilano le statistiche utilizzando un campione rappresentativo di registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni ricavate dalle dichiarazioni in dogana, contenenti i dati sulla valuta di fatturazione. Se per le esportazioni tale valuta non è disponibile nella dichiarazione in dogana, si procede alla rilevazione dei dati necessari effettuando un'indagine.

▼ M1

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 10 *bis*, relativamente al livello di aggregazione per i paesi associati, alle merci e alle valute. Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione provvede affinché gli atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.

▼ B

4. Nel caso in cui i relativi dati siano disponibili nella dichiarazione in dogana può essere decisa la compilazione da parte degli Stati membri di statistiche complementari a scopi nazionali.

5. Gli Stati membri non sono obbligati a compilare e a trasmettere alla Commissione (Eurostat) statistiche del commercio estero con riguardo ai dati statistici che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, non sono ancora registrati né possono essere direttamente dedotti da altri dati che figurano nella dichiarazione in dogana depositata presso le autorità doganali nazionali. La trasmissione dei seguenti dati è facoltativa per gli Stati membri:

- a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione;
- b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione;
- c) la natura della transazione.

*Articolo 7***Scambio di dati**

1. Senza indugi e al più tardi nel corso del mese successivo al mese in cui le dichiarazioni in dogana sono state accettate o hanno formato oggetto di decisioni da parte delle amministrazioni doganali, le autorità statistiche nazionali ottengono dalle autorità doganali le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni basate sulle dichiarazioni depositate presso tali autorità.

Le registrazioni contengono come minimo i dati statistici elencati all'articolo 5 che, secondo il codice doganale o le istruzioni nazionali, sono disponibili nella dichiarazione in dogana.

2. A decorrere dalla data di attuazione di un meccanismo per lo scambio dei dati con mezzi elettronici, le autorità doganali si assicurano che le registrazioni relative alle importazioni e alle esportazioni siano trasmesse all'autorità statistica nazionale dello Stato membro indicato nella registrazione come:

- a) all'importazione, lo Stato membro di destinazione;
- b) all'esportazione, lo Stato membro di effettiva esportazione.

Il meccanismo per lo scambio dei dati è attuato al più tardi alla data di applicazione del titolo I, capo 2, sezione 1, del codice doganale aggiornato.

3. Le disposizioni di attuazione in merito alla trasmissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

▼B*Articolo 8***Trasmissione delle statistiche del commercio estero alla Commissione (Eurostat)****▼M1**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) le statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, entro 40 giorni dalla fine di ciascun periodo di riferimento mensile. Gli Stati membri provvedono affinché le statistiche contengano informazioni su tutte le importazioni e le esportazioni nel periodo di riferimento in questione, procedendo ad adeguamenti nel caso in cui non siano disponibili registrazioni.

Ove le statistiche trasmesse siano soggette a revisione, gli Stati membri trasmettono i risultati riveduti entro l'ultimo giorno del mese successivo al giorno in cui sono divenuti disponibili i dati riveduti.

Gli Stati membri includono nei risultati trasmessi alla Commissione (Eurostat) ogni informazione statistica riservata.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure riguardanti le specifiche tecniche uniformi per il contenuto e la copertura delle statistiche trasmesse. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Le statistiche del commercio secondo le caratteristiche delle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Le statistiche del commercio disaggregate secondo la valuta di fatturazione di cui all'articolo 6, paragrafo 3, sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

▼B

3. Gli Stati membri trasmettono le statistiche in forma elettronica conformemente a uno standard di interscambio di dati. Le disposizioni pratiche in merito alla trasmissione dei risultati possono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 9***Valutazione della qualità**

1. Ai fini del presente regolamento, alle statistiche di cui è richiesta la trasmissione si applicano le seguenti dimensioni di valutazione della qualità:

- a) «pertinenza»: il grado in cui le statistiche rispondono alle esigenze attuali e potenziali degli utenti;
- b) «accuratezza»: la vicinanza fra le stime e i valori reali non noti;
- c) «tempestività»: il periodo che intercorre fra la disponibilità dei dati e l'evento o il fenomeno da essi descritto;
- d) «puntualità»: l'intervallo di tempo che intercorre fra la data di rilascio dei dati e la data obiettivo (data in cui avrebbero dovuti essere forniti);

▼B

- e) «accessibilità» e «chiarezza»: le condizioni e le modalità con cui gli utenti possono ottenere, utilizzare e interpretare i dati;
- f) «comparabilità»: la misurazione dell'impatto delle differenze tra i concetti di statistica applicata, gli strumenti e le procedure di misurazione quando le statistiche si confrontano per aree geografiche, ambiti settoriali o periodi di tempo;
- g) «coerenza»: la possibilità di combinare i dati in modo attendibile secondo modalità differenti e per usi diversi.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità delle statistiche fornite ogni anno.

3. In sede di applicazione alle statistiche di cui al presente regolamento dei principi in materia di qualità stabiliti al paragrafo 1, le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità sono definite secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

La Commissione (Eurostat) valuta la qualità delle statistiche trasmesse.

*Articolo 10***Diffusione delle statistiche del commercio estero**

1. A livello comunitario, le statistiche del commercio estero compilate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e trasmesse dagli Stati membri sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) come minimo a livello di sottovoce della nomenclatura combinata.

Soltanto quando richiesto da un importatore o da un esportatore, le autorità nazionali di un determinato Stato membro decidono se le statistiche del commercio estero di quello Stato membro suscettibili di rendere possibile l'identificazione di tale importatore o esportatore debbano essere diffuse oppure modificate in modo tale che la loro diffusione non pregiudichi la tutela del segreto statistico.

2. Fatta salva la diffusione dei dati a livello nazionale, le statistiche dettagliate per sottovoce della TARIC e preferenze non sono diffuse dalla Commissione (Eurostat) qualora la loro divulgazione pregiudicherebbe la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche commerciali e agricole della Comunità.

▼M1*Articolo 10 bis***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 ottobre 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

▼M1

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹⁾.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 11***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼B*Articolo 12***Abrogazione**

Il regolamento (CE) n. 1172/95 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2010.

Esso continua ad applicarsi ai dati relativi ai periodi di riferimento anteriori al 1° gennaio 2010.

⁽¹⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

▼B

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.